

Università degli Studi di Mes
Prot. N. 66561
Del 07/12/2012
Tit/Cl. III / 12 - Part.
CONVENZIONE N 179/2012

## CONVENZIONE QUADRO

Tra

**L'Università degli Studi di Messina**, con sede e domicilio fiscale in Messina – Piazza Pugliatti, 1 C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Tomasello nato a Messina il 04/07/1946 domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università

E

**L'Università Campus Bio-Medico di Roma**, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma, C.F. 97087620585, rappresentato dal Rettore Prof. Vincenzo Lorenzelli, nato a Verona il 15/03/1933, domiciliato per la carica presso la sede della succitata Università

Denominando le citate Università come “le due Università” laddove in quanto segue si fa riferimento in modo congiunto ed equivalente

### PREMESSO

Che è interesse comune delle due Università e della collettività concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, di gestione e didattica, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### ART. 2

L'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti, e le norme alla cui osservanza sono tenuti gli enti convenzionati.

Le due Università concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire.

#### ART. 3

Scopo del presente atto è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, il mantenimento e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due Università. Allo stato attuale, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, sono stati individuati i seguenti ambiti:

- la Chimica Analitica
- le Scienze delle Separazioni
- la Chimica degli Alimenti

#### **ART. 4**

Le due Università, con specifici accordi, si impegnano a favorire forme di integrazione e cooperazione anche mediante la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca.

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'estero o da enti ed istituti nazionali, le due Università concordano, inoltre, di individuare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti specifici.

#### **ART. 5**

Le due Università favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca e didattica nei settori sopraccitati e negli altri che venissero successivamente individuati.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali
- commesse di ricerca affidate da una Università all'altra.
- didattica e attività seminariali nei corsi di laurea

Le due Università possono anche scegliere di finanziare attività di ricerca da svolgersi in entrambe le Università o solo in una delle due Università, utilizzando fondi di ricerca dei gruppi coinvolti, nonché la partecipazione ad eventi scientifici Nazionali e Internazionali, con le stesse modalità e nel caso di gruppi coinvolti didatticamente e scientificamente poter pubblicare con entrambe le affiliazioni delle due Università

#### **ART. 6**

Le due Università, con specifici accordi, si impegnano a promuovere un'ampia cooperazione sul piano delle attività didattiche favorendo lo svolgimento di attività di scambio di studenti e attività di tesi congiunte.

Docenti e ricercatori delle due Università potranno comunque partecipare a titolo individuale ad iniziative istituzionali in campo didattico previa richiesta di nulla-osta all'Università di appartenenza.

I docenti non potranno essere considerati ai fini di soddisfare i requisiti necessari per l'Università non di appartenenza, a meno di un accordo scritto in tal senso.

Sarà inoltre agevolata la partecipazione di dipendenti di ognuna delle due Università a corsi di formazione organizzati dall'altra.

Le due Università sono inoltre disponibili, a seguito di specifici accordi, a:  
mettere a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento di ricerche di Dottorato;  
finanziare congiuntamente posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca negli ambiti culturali oggetto della Convenzione;  
finanziare congiuntamente borse di studio e/o assegni di ricerca.

Le due Università, tramite il proprio personale interessato e con l'accordo dei Direttori di Dipartimento/Centro a cui questo personale afferisce, si impegnano a:  
consentire al proprio personale di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Centri dell'altra, e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;  
sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di comune interesse.

#### **ART. 7**

Le due Università si impegnano ad assicurare uno scambio costante di informazioni e a favorire iniziative comuni e forme di integrazione nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico.

#### **ART. 8**

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della Convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti secondo gli schemi previsti dai regolamenti delle due Università, che in ogni caso richiameranno la presente Convenzione quadro. Per la definizione di tali contratti saranno individuati da entrambe la parti i rispettivi referenti.

#### **ART. 9**

Ciascuna Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'altra durante la permanenza presso di essa, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Ciascuna Università esonera e comunque tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

#### **ART. 10**

Le due Università concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In Mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberalmente divulgabili.

Viceversa, per studi e ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **ART. 11**

La presente convenzione avrà durata di 5 anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione (con ciò intendendosi per primo l'anno accademico in corso al momento della stipula) e potrà essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 12**

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due Università, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.

### ART. 13

Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è quello di Roma.

### ART. 14

La presente convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda dei D.P.R. n. 131/86.

Essa è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella seconda del D.P.R. n. 642/72.


### ART. 15

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 196/2003 circa la Tutela della privacy, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi al proprio ente, utili ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti in questo protocollo, verranno dall'altra parte conservati e utilizzati. Pertanto con la firma di questo accordo, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

### ART. 16

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Università di Messina dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente contratto.

Per l'Università degli Studi di Messina  
IL RETTORE  
Prof. Francesco Tomasello



Per l'Università Campus-Bio-Medico  
IL RETTORE  
Prof. Vincenzo Lorenzelli

